enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35, pag. 1)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 dicembre 2006, Commissione/Lussemburgo

(Causa C-223/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/51/CE — Diritto societario — Conti annuali di taluni tipi di società — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178, pag. 16)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006, Commissione/Germania

(Causa C-252/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/92/CE — Intermediazione assicurativa — Mancata attuazione nel termine previsto»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6)